

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

TITOLO I

QUIETE - SICUREZZA E INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 1

Con particolare richiamo alle disposizioni dell'art. 639 del Codice Penale, è vietato, specialmente nelle ore notturne, fare uso eccessivo di strumenti e apparecchi musicali e simili, o comunque produrre rumori tali da recare disturbo alla pubblica quiete.

Nel farne uso nei locali di abitazione o locali pubblici, si dovrà evitare che il loro suono rechi disturbo o molestia ai vicini.

I possessori di apparecchi musicali dovranno, con mezzi adeguati, evitare che il funzionamento di essi apporti disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini, specie dalle ore 23 alle ore 7 del giorno seguente.

Art. 2

Il trasporto, il carico e lo scarico di materiale pericoloso, per sua natura o per le dimensioni, dovrà sempre farsi in modo da ridurre i danni e i pericoli.

Art. 3

Chiunque esegua lavori od opere apposte ai fabbricati e prospicienti immediatamente sul suolo pubblico deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danni ai passanti.

La stessa norma vale per le imbiancature e i restauri delle facciate delle case, per qualunque opera da farsi verso il suolo pubblico e per le riparazioni ai tetti ed alle gronde delle case.

Art. 4

Ferre restando le disposizioni regolanti le industrie insalubri e pericolose, l'impiego dei gas tossici e simili, è vietato provocare qualunque esalazione che, spandendosi nell'aria, rechi danno o molestia.

Se le esalazioni dipendessero da causa di forza maggiore, è fatto obbligo a chi di dovere di provvedere immediatamente alla loro eliminazione e di avvisare tempestivamente le autorità comunali preposte alla tutela della salute pubblica.

Art. 5

I vasi da fiori, come in genere qualsiasi altro oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre o sui terrazzi, o su qualunque vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico o sui cortili aperti al pubblico o di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

L'innaffiamento dei fiori e la stesura dei panni ad asciugare dovranno essere fatti in modo che non producano stillicidio sul suolo pubblico o nei cortili sopra indicati.

Art. 6

3° obbligo del proprietario e del locatario, laddove esistono ancora le imposte esterne alle abitazioni, di assicurarle al muro in modo che non possano muoversi a danno dei passanti; tale obbligo è esteso alle insegne dei pubblici locali, perchè: si eviti ogni pericolo di caduta e danno.

Art. 7

Nelle vie, piazze e luoghi pubblici in genere è vietata qualsiasi attività che, a giudizio della Autorità Comunale, possa recare pregiudizio alla circolazione o costituire pericolo per le persone o cose.

TITOLO II

INDUSTRIE E ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 8

Gli impianti industriali e commerciali in genere non devono, a causa del rumore propagantesi per l'aria, attraverso i muri, o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini. A tale fine si dovrà tener conto - nella ubicazione e nel collocamento delle macchine - delle porte e finestre, della natura delle strutture murarie e della copertura.

I prodotti industriali della combustione, i vapori e qualsiasi altra emissione dovranno essere opportunamente convogliati ad altezza tale che, a giudizio della competente Autorità Comunale, non arrechi danno.

Art. 9

Il Sindaco potrà sempre vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle industrie, delle arti, e dei mestieri rumorosi e incomodi, anche se per essi non è obbligatoria licenza alcuna.

Art. 10

Salvo quanto è disposto dagli art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, il Sindaco può sospendere o limitare il funzionamento di qualsiasi impianto industriale che risulti dannoso o molesto.

La sospensione dell'impianto si intende totale; la limitazione può essere ordinata per determinate parti dell'impianto e per determinate ore del giorno e della notte.

TITOLO III

COMMERCIO - ANNONA - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 11

I pubblici esercizi devono essere tenuti costante-

mente e scrupolosamente puliti e sufficientemente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali di vendita non devono essere eseguite operazioni che non abbiano stretta attinenza con l'esercizio e possano riuscire contrarie alle norme di igiene.

Il trasporto delle sostanze alimentari deve essere fatto in modo che le sostanze stesse restino perfettamente coperte e riparate.

Art. 12

I commercianti che vendono merci di qualsiasi genere, confezionate in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso o misura della merce che esso contiene e la qualità di essa.

Art. 13

Gli esercenti non possono rifiutarsi di vendere dei generi che a tal fine sono esposti al pubblico e per i quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

Art. 14

I rivenditori di generi alimentari sono tenuti alla osservanza delle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi.

TITOLO IV

VENDITORI AMBULANTI E MESTIERI GIROVAGHI E ASSIMILATI - PESATORI E MISURATORI

Art. 15

- Ai venditori ambulanti è vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi o zone stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16

I venditori ambulanti dovranno sempre tenere sgombrato il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio, e raccogliere i residui stessi in un apposito recipiente, unito in modo adatto al loro veicolo.

TITOLO V

MERCATI - FIERE E SAGRE - SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 17

In occasione di mercati, fiere e sagre, i commercianti ambulanti, osservate le disposizioni generali di polizia e particolarmente l'art. 103 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell'Autorità comunale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della tassa determinata.

Art. 18

Senza il permesso dell'Autorità comunale non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le occupazioni del suolo pubblico con baracche e simili, per fiere o divertimenti popolari in genere, verranno autorizzate solo in località e giorni da destinarsi di volta in volta dall'Autorità comunale, contro il pagamento della tassa prescritta.

Art. 19

Le baracche ed i loro annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni dei precedenti articoli, dovranno, a cura dei concessionari, essere mantenute pulite, in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta stabilirà l'Autorità comunale, da comunicarsi dagli agenti comunali.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto libero e pulito da ogni ingombro; i concessionari inoltre dovranno attenersi agli ordini dati dall'Autorità comunale, a mezzo dei propri agenti, per motivi

di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

TITOLO VI

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 20

Salvo quanto disposto dai regolamenti edilizi vigenti, per gli edifici e muri fronteggianti vie e spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti o sporgenze (sul suolo pubblico o comunque aperto al pubblico):

a) fino a 5 cm., per sporgenze al di sotto dei 3 mt.

dal piano marciapiede

b) fino a 25 cm., fra i 3 mt. e i 4 mt. dal piano marciapiede.

Insegne e lanterne possono sporgere 30 cm. oltre i 3 mt. dal suolo.

Le finestre dei piani terreni, non potranno avere ante apribili in fuori o grate sporgenti su suolo pubblico se non superiormente a mt. 2,00. Eventuali tende o pensiline sporgenti per botteghe ecc. potranno godere di permessi "precari" dell'Autorità secondo le norme che essa stabilirà caso per caso.

Art. 21

Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare cose e persone dovranno attenersi ad eventuali norme comunali emanate per la salvaguardia della circolazione stradale.

Art. 22

Salvo quanto disposto dai Regolamenti edilizi, i permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche, di cui ai precedenti articoli, sono concessi dall'Autorità comunale dietro domanda dell'interessato, da farsi prima di iniziare qualunque lavoro od operazione.

Il permesso può essere permanente o temporaneo.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee tutte le altre.

E' obbligatorio pertanto il rinnovo delle domande e delle licenze di concessione per occupazione di spazio, aventi carattere permanente, da farsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Salvo il caso previsto nel penultimo comma dello art. 195 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale, modificato con la legge 18 aprile 1962, n. 208, tutte le licenze per occupazione di spazio di qualsiasi specie sono revocabili, ad insindacabile

giudizio dell'Autorità comunale, in qualsiasi momento. L'Autorità comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della quota di -
tassa corrispondente al periodo di tempo occor-
rente fra la revoca e la scadenza reale del per-
messe o licenza permanente.

TITOLO VII

COSTRUZIONI E RIATTAMENTI

Art. 23

- E' lecito occupare temporaneamente il suolo pubblico per effettuare costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi od altro, previa licenza dell'Autorità comunale e salvo l'osservanza dell'art. 8 delle norme per la circolazione stradale di cui al T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.393 e i regolamenti edilizi vigenti.

Art. 24

- I rottami, i calcinacci ed ogni altra materia proveniente dalla demolizione o dalla costruzione di fabbricati e simili non possono essere lasciati sulle pubbliche vie o piazze, ma devono essere rimossi e trasportati, nei luoghi di scarico determinati dall'Autorità comunale.

TITOLO VIII
VEICOLI ED ANIMALI

Art. 23

Oltre all'osservanza di quanto è prescritto dal T.U. per la finanza locale circa l'imposta cui devono sottostare i possessori o detentori di cani, questi dovranno uniformarsi alle prescrizioni seguenti:

I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle case, giardini, cortili, ballatoi, vani delle scale, nelle botteghe, ecc. ai quali si possa liberamente accedere, senza che siano muniti di regolare museruola.

I cani che, sebbene muniti di museruola, riuscissero a mordere saranno considerati, agli effetti del presente regolamento, come se ne fossero sprovvisti.

Tutti i cani qualora transitanti su luogo pubblico, debbono sempre essere tenuti al guinzaglio.

Art. 24

Potranno essere lasciati liberi i cani da caccia, nei soli momenti però in cui vengono adoperati per la caccia e nei soli luoghi fuori dell'abitato in cui non sia proibito lo sparo dei fucili o di altre armi.

I cani a guardia delle case o proprietà dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recar danno ai passanti. Il proprietario deve evitare

che nelle ore notturne rechino disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI - CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

Art. 27

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. della Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n.773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n.635, nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì necessaria per i depositi di gas, di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui D.P.R. 28 giugno 1955, n.620. *Agg. unito con delibera 33 del C.C. del 2-6-77: "alla legge 21-3-1958 n.327, alla legge 28.3.1962 n.169 ed al D.P.R. 12.1.1971 n.208-11"*

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1941, n.1570, 13 maggio 1961, n.469 e 26 luglio 1965, n.966, concernenti l'ordinamento dei servizi antincendi, nonché quelle di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 e 26 maggio 1959, n.689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 28

Le visite di controllo agli esercizi, depositi e stabilimenti saranno eseguite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le visite stesse saranno effettuate con la periodicità stabilita dal decreto interministeriale 27 settembre 1965, n.1973, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n.966 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965.

Art. 29

Impianti di estinzione incendi

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco stabilirà quali, tra le attività e depositi pericolosi, debbono essere protetti con impianti fissi di estinzione incendi e ne determinerà il tipo e il numero. Tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese degli interessati.

Art. 30

Uso dei combustibili gassosi

Tutti gli impianti di riscaldamento a gas dovranno essere dotati di dispositivo automatico per il blocco del flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma.

La norma non si applica ai fornelli per la cottura dei cibi e simili.

Art. 31

Impianti di gas di petrolio liquefatti per uso domestico

Gli impianti di gas liquefatti ad uso di pubblici esercizi dovranno essere realizzati come segue:

1) installazione dei contenitori all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione;

2) la protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e alla azione chimica del gas.

Art. 32

I possessori di case, fabbriche e esercizi pubblici potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio. In caso di inadempienza il Sindaco potrà procedere d'ufficio.

Art. 33

In caso di incendio tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i Vigili del Fuoco.

Art. 34

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case, o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso del loro impianto idrico o di riserve.

E' inoltre obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco, quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire, dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del consumo o del danno che gli utensili dovessero patire.

TITOLO X

DECORO PUBBLICO E CONSERVAZIONE DI COSE

PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 35

L'affissione dei manifesti, giornali ed avvisi in genere è acconsentita solo negli appositi spazi stabiliti dall'Autorità comunale.

Art. 36

Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la pubblica via, sia verso i cortili, e gli spazi interni, munito di un canale di gronda di ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque piovanti ai condotti di discesa. Questi dovranno, per almeno 3 mt. dall'eventuale spazio pubblico su cui prospettino, essere incassati nelle mura-
ture e convenientemente protetti.

Al piede saranno muniti di pozzetto con sifone ispezionabile, donde si collegheranno alla rete di raccolta.

Art. 37

-E' vietato:

- a) recare in qualunque modo danno agli oggetti pubblici, quali impianti di illuminazione, segnalazioni e targhe stradali e in genere a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse;
- b) recare danno o imbrattare con scritti, figure o simili segni od in altro modo, i monumenti, le mura o i recinti degli edifici pubblici o pri-

vati;

- c) sprecare l'acqua delle pubbliche fontane ed in qualsiasi modo danneggiarle;
- d) gettare o lasciar cadere oggetti o liquidi nei corsi d'acqua;
- e) sradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed arbusti nei pubblici passeggi o giardini.

Art. 38

Nel centro abitato la distanza degli alberi di alto fusto di proprietà pubblica o privata dovrà essere di ml. 25; eccetto quelli ornamentali, da frutta o secolari la cui distanza deve essere di mt. 3, purchè non arrechino danno o siano di pericolo per la incolumità pubblica. E' comunque proibito far sporgere i rami sulle strade o sulle proprietà pubbliche o private, come disposto dall'art. 896 del C.C.

Per gli alberi di basso fusto valgono le distanze di mt. 3; per le viti e le siepi si osserverà la distanza di mezzo metro, come previsto dall'art. 992 del C.C.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRAVVENZIONI E PENALITA'

Art. 39

Il servizio di polizia urbana è disciplinato dal presente regolamento; è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti municipali e dai Funzionari ed Agenti indicati dall'art. 221 del Codice di Pro-

*Aggiunto con delibera N° 33 del C.C. del 2. 6. 1977:
cedura Penale. "Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale."*
Chiunque è obbligato ad osservare gli ordini che,

per tutelare il decoro, l'igiene, l'ordine, il lavoro, la sicurezza, la quiete pubblica e privata, la viabilità, le persone, gli animali e le cose, gli agenti del Comune impartiscono, anche verbalmente, a seconda delle circostanze o delle necessità, nell'esercizio delle loro funzioni o per l'esecuzione di ordini superiori.

Art. 40

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto può costituire prova di reato. Gli oggetti sequestrati debbono essere trasportati immediatamente all'ufficio di polizia municipale e consegnati al

Funzionario responsabile della custodia.

Art. 41

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nei pubblici esercizi, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti, dove esistono prodotti destinati alla vendita, o gli utensili che servono alla pesatura, misura e manipolazione.

Art. 42

Le concessioni e autorizzazioni sono strettamente personali e dovranno esser mostrate ad ogni richiesta degli agenti comunali nel luogo in cui la concessione viene esercitata.

Il Sindaco potrà sospendere o revocare definitivamente, per violazione di leggi o regolamenti, o per motivi di pubblico interesse o per sanzione disciplinare, anche oltre i casi tassativamente contemplati, qualsiasi concessione sia stata fatta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Tutte le spese relative alle concessioni sono a carico dei concessionari; le tasse ed i diritti comunali, qualora non siano esigibili a mezzo ruoli, dovranno essere pagati anticipatamente.

Art. 43

Ferme restando le disposizioni speciali, qualunque concessione decadrà di diritto, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione;
- b) qualora il concessionario non abbia esercitata la concessione nel termine indicato dal permesso o licenza, ovvero se, in mancanza di termini, non l'abbia esercitata entro i quindici giorni dalla data della concessione.

Nei casi contemplati dal presente articolo non si farà luogo ad alcun rimborso od esonero parziale o totale di tassa.

Art. 44

Ogni atto di concessione, oltre alle regole speciali che potranno essere stabilite caso per caso, si intende sempre subordinato all'obbligo, da parte del concessionario, di restituire nel pristino stato, senza indugio, al momento in cui la concessione per qualsiasi motivo cessi di avere vigore, le cose di proprietà del Comune che abbiano subito alterazione, per effetto della concessione in precedenza rilasciata.

In caso di inadempienza vi provvederà l'Autorità comunale, a spese dell'interessato.

art. 45

Salvo le maggiori sanzioni stabilite dal Codice penale, i contravventori delle disposizioni del presente regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni ed alla restituzione in pristino in dipendenza del Patto contravvenzionale, saranno puniti nei modi e con le pene contenute negli articoli 106, 107 e 108 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530), la cui ammenda è stata elevata per il disposto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e varia dalle L. 500 alle L. 200.000.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal
Consiglio Comunale in seduta del 9-7-1976
(Delibera n. 62)



IL SINDACO

E. G. G. G.

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno 25-7-76
senza opposizioni e reclami.

Colleretto Giacosa, li 26-7-76



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

- Sezione decentrata di Ivrea -

*Divenuta esecutiva per
decorrenza dei termini -*

li 27-8-1976



IL SEGRETARIO COMUNALE
(M. G. Dell. Nicola)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente regolamento venne pubblicato all'albo pretorio dal giorno _____ al giorno _____ a termini dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dallo art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, senza opposizioni o reclami.

Dall'Ufficio Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



PREFETTURA di TORINO

Torino, 9 settembre 1977

PROT. N. 9308 Div. A/S

ALLEGATI

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

Al Signor Sindaco

di

COLLERETTO GIACOSA

OGGETTO: Modifica regolamento di polizia urbana.-

Il Ministero dell'Interno, preso atto della deliberazione n.17, del 29.4.1977 con cui questo Comune ha modificato il regolamento di polizia urbana, in conformità dei suggerimenti dallo stesso formulati, ha fatto presente che non ~~si hanno~~ ulteriori osservazioni da formulare.

sl/

p. IL PREFETTO

